

### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

### **OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE**

Nome e cognome / Ragione sociale: \_\_\_\_\_

Sede: \_\_\_\_\_

Telefono e e-mail: \_\_\_\_\_

Iscrizione ad albi o elenchi: \_\_\_\_\_

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

### **CHE COS'E' IL SERVIZIO DI PORTAFOGLIO e INCASSO - ITALIA**

#### **Caratteristiche:**

Gli effetti, le disposizioni, anche sotto forma elettronica (RI.BA., S.D.D., M.A.V.), presentati per essere incassati, possono formare oggetto di finanziamento al salvo buon fine (S.B.F.), mediante accredito degli stessi sul c/c ordinario o su specifici conti di appoggio, una volta raggruppati per scadenza.

L'importo massimo di presentazione è rappresentato dal fido di castelletto e le condizioni applicate sono indicate sulla distinta al momento dell'apertura del rapporto o della presentazione per le operazioni occasionali.

La distinta riporta le norme che regolano le operazioni di incasso.

Qualora si tratti di servizio al dopo incasso, le somme sono messe a disposizione del cliente ad incasso avvenuto.

Per usufruire del servizio, è necessaria la sottoscrizione del contratto di "Apertura di credito in conto corrente", nel quale sono riportate le linee di credito concesse e la misura degli interessi a valere sul finanziamento di portafoglio S.B.F. nonché la commissione di messa a disposizione fondi.

#### **Principali rischi (generici e specifici):**

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- la possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste;
- mancato pagamento da parte del debitore;
- mancato pagamento dell'assegno per assenza di fondi sul conto del traente (assegni bancari); mancanza di autorizzazione a emettere assegni del traente (assegni bancari); irregolarità dell'assegno; contraffazione totale o parziale dell'assegno.

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

La commissione di messa a disposizione fondi e gli interessi applicati all'affidamento di portafoglio S.B.F. sono indicati nel contratto di "Apertura di credito in conto corrente", la cui sottoscrizione è necessaria per la fruizione del servizio.

<b>PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE</b>				
<b>PRESENTAZIONE RICEVUTE BANCARIE (RI.BA)</b>	<b>COMMISSIONI</b>	Commissioni d'incasso		
		Commissione per presentazione distinta	Euro 10,00	
		Commissione di incasso per disposizioni domiciliate su nostri sportelli	Euro 4,00	
		Commissione di incasso per disposizioni domiciliate su altre banche	Euro 5,50	
		Commissioni per insoluti, storni, richiami		
		Commissioni di richiamo di Ri.Ba domiciliate su nostri sportelli	Euro 10,00	
		Commissioni di richiamo di Ri.Ba domiciliate su altre banche	Euro 10,00	
		Commissioni di storno di Ri.Ba domiciliate su nostri sportelli	Euro 7,00	
		Commissioni di storno di Ri.Ba domiciliate su altre banche	Euro 10,00	
		Commissioni di insoluto di Ri.Ba domiciliate su nostri sportelli	Euro 7,00	
		Commissioni di insoluto di Ri.Ba domiciliate su altre banche	Euro 10,00	
		Riduzione delle commissioni d'incasso		
		Riduzione commissione per presentazioni telematiche (Home Banking)	Euro 0,60	
		<b>VALUTE (1)</b>	Accredito disposizioni domiciliate su nostri sportelli	0 giorni lavorativi/stesso giorno
	Accredito disposizioni domiciliate su altre banche		1 giorno lavorativo	
	<b>TERMINI MINIMI - DATA ACCETTAZIONE E DATA SCADENZA</b>	Disposizioni domiciliate su nostri sportelli	6 giorni lavorativi	
		Disposizioni domiciliate su altre banche	11 giorni lavorativi	
	<b>TERMINI DI NON STORNABILITA' (2)</b>	Disposizioni domiciliate su nostri sportelli	10 giorni lavorativi	
		Disposizioni domiciliate su altre banche	25 giorni lavorativi	
	<b>PRESENTAZIONE SEPA DIRECT DEBIT (SDD)</b>	<b>COMMISSIONI</b>	Commissioni d'incasso	
Commissione per presentazione distinta			Euro 10,00	
Commissione di incasso SDD CORE domiciliati su nostri sportelli			Euro 3,00	
Commissione di incasso SDD CORE domiciliati su altre banche			Euro 5,00	
Commissione di incasso SDD B2B domiciliati su nostri sportelli			Euro 4,50	
Commissione di incasso SDD B2B domiciliati su altre banche			Euro 6,00	

		Commissioni per insoluti, storni, richiami	
		Commissioni di richiamo SDD domiciliati su nostri sportelli	Euro 10,00
		Commissioni di richiamo SDD domiciliati su altre banche	Euro 10,00
		Commissioni di storno SDD domiciliati su nostri sportelli	Euro 7,00
		Commissioni di storno SDD domiciliati su altre banche	Euro 7,00
		Commissioni di insoluto SDD domiciliati su nostri sportelli	Euro 7,00
		Commissioni di insoluto SDD domiciliati su altre banche	Euro 10,00
		Commissione di restituzione SDD domiciliati su nostri sportelli	Euro 12,00
		Commissione di restituzione SDD domiciliati su altre banche	Euro 12,00
		Commissione di rimborso SDD domiciliati su nostri sportelli	Euro 15,00
		Commissione di rimborso SDD domiciliati su altre banche	Euro 15,00
		Riduzione delle commissioni d'incasso	
		Riduzione commissione per presentazioni telematiche (Home Banking)	Euro 0,60
	VALUTE (1)	Accredito SDD domiciliati su nostri sportelli	Stesso giorno/0 giorni lavorativi
		Accredito SDD domiciliati su altre banche	Stesso giorno/0 giorni lavorativi
	TERMINI MINIMI - DATA ACCETTAZIONE E DATA SCADENZA	SDD CORE FRST/OOFF (primo o unico incasso)	6 giorni lavorativi
		SDD CORE RCUR/FNAL (successivo al primo o ultimo incasso)	3 giorni lavorativi
		SDD B2B FRST/OOFF (primo o unico incasso)	2 giorni lavorativi
		SDD B2B RCUR/FNAL (successivo al primo o ultimo incasso)	2 giorni lavorativi
TERMINI DI NON STORNABILITA' (2)	SDD Core Consumatori	8 settimane	
	SDD Core Non Consumatori	13 mesi	
	SDD B2B	5 giorni lavorativi	
PRESENTAZIONE MAV	COMMISSIONI	Commissioni d'incasso	
		Commissione di presentazione distinta	Euro 10,00
		Commissione di incasso MAV domiciliati su nostri sportelli	Euro 4,00
		Commissione di incasso MAV domiciliati su altre banche	Euro 4,00
		Commissione di incasso MAV domiciliati su uffici postali	Euro 4,00
	Commissioni per richiami		
	Commissioni per richiami di MAV domiciliati su nostri sportelli	Euro 10,00	
	Commissioni per richiami di MAV domiciliati su altre banche	Euro 10,00	
	Commissioni per richiami di MAV domiciliati su uffici postali	Euro 10,00	
	Riduzione delle commissioni d'incasso		
Riduzione commissioni per presentazioni telematiche (Home Banking)	Euro 0,60		
VALUTE (1)	Accredito MAV pagati presso nostri sportelli	Data pagamento	
	Accredito MAV pagati presso altre banche	Data regolamento	

		Accredito MAV pagati presso uffici postali	Data regolamento
PRESENTAZIONE EFFETTI CARTACEI	COMMISSIONI	Commissioni di presentazione	
		Commissione di presentazione distinta	Euro 10,00
		Commissione di presentazione Effetti domiciliati su nostri sportelli	Euro 5,00
		Commissione di presentazione Effetti domiciliati su altre banche	Euro 8,00
		Maggiorazione commissione per Effetti non trattabili su nostri sportelli	Euro 1,50
		Maggiorazione commissione per Effetti non trattabili su altre banche	Euro 1,50
		Maggiorazione commissione per movimenti su uffici postali	Euro 9,45
		Commissioni per richiami, insoluti, brevità, protesti, esito	
		Inoltro richiesta di richiamo di Effetti domiciliati su nostri sportelli	Euro 5,16
		Inoltro richiesta di richiamo di Effetti domiciliati su altre banche	Euro 10,32
		Lavorazione richiamo di Effetti domiciliati su nostri sportelli	Euro 10,00
		Lavorazione richiamo di Effetti domiciliati su altre banche	Euro 12,00
		Commissione per insoluti di Effetti domiciliati su nostri sportelli	Euro 8,00
		Commissione per insoluti di Effetti domiciliati su altre banche	Euro 12,00
		Commissione per brevità Effetti domiciliati su nostri sportelli	Euro 0,00
		Commissione per brevità Effetti domiciliati su altre banche	Euro 6,00
		Giorni limite per definizione brevità Effetti domiciliati su nostri sportelli	0 giorni lavorativi
	Giorni limite per definizione brevità effetti domiciliati su altre banche	15 giorni lavorativi	
	Commissione per Effetti protestati	0,20% Minimo Euro 7,50 Massimo Euro 12,00	
	Commissione per richiesta di esito	Euro 18,00	
	VALUTE (1)	Accredito per movimenti "A SCADENZA" domiciliati su nostri sportelli	6 giorni lavorativi
		Accredito per movimenti "A SCADENZA" domiciliati su altre banche	12 giorni lavorativi
		Accredito per movimenti "A VISTA" domiciliati su nostri sportelli	18 giorni lavorativi
Accredito per movimenti "A VISTA" domiciliati su altre banche		20 giorni lavorativi	
Addebito Effetti "A VISTA" domiciliati su nostri sportelli		7 giorni lavorativi	
Addebito Effetti "A VISTA" domiciliati su altre banche		20 giorni lavorativi	
BOLLETTINO BANCARIO FRECCIA	COMMISSIONI	Commissioni di incasso	
		Commissioni d'incasso per Bollettino	Euro 0,50
	VALUTE (1)	Accredito per Bollettini pagati su nostri sportelli	Data pagamento
Accredito per Bollettini pagati su altre banche		Data regolamento	
<b>Invio comunicazioni</b>			

Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	€ 1,00
Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)	€ 0,00
Domiciliazione in filiale (a documento)	€ 0,40
Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)	€ 0,00
<u>Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato:</u> per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.	
Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):	
Raccomandata	€ 6,50
Raccomandata A.R.	€ 8,00
Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.	

(1) Numero giorni da aggiungere alla data di scadenza, o al primo giorno lavorativo successivo nel caso di scadenza in data non lavorativa, per calcolare la data valuta.

(2) Sono calcolati a partire, rispettivamente, dal giorno del versamento dei titoli e dalla data di scadenza delle disposizioni.

## **DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO E RECLAMI**

**Durata - Recesso dal contratto** - Salva diversa pattuizione, la durata del presente contratto è a tempo indeterminato. Ambedue le parti hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone comunicazione all'altra parte con raccomandata con avviso di ritorno e con il preavviso di almeno 20 giorni, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Nel caso in cui ricorra un giustificato motivo, ognuna delle parti potrà recedere senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta all'altra parte. Nel caso di rapporti cointestati a firme disgiunte il recesso può essere esercitato anche da parte di uno solo dei cointestatari, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri. In deroga a quanto previsto nel secondo comma, il Cliente, nell'esercitare il diritto di recesso, può comunicare per iscritto a Banca Valsabbina un termine di preavviso maggiore rispetto a quello indicato nel medesimo comma, ovvero indicare gli ordini che intende siano onorati, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso è divenuto operante; l'esecuzione degli ordini viene effettuato da Banca Valsabbina entro i limiti di disponibilità del conto. Resta inteso che, in presenza di un giustificato motivo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato. Al Cliente che ha comunicato di voler recedere non possono essere applicate penalità e spese di chiusura.

Il recesso dal contratto provoca la chiusura definitiva del rapporto e dei servizi connessi.

### **Termini di chiusura del conto ed esecuzione ordini**

In caso di recesso chiesto dal Cliente, Banca Valsabbina effettua la chiusura effettiva del servizio entro 20 giorni lavorativi dalla definizione di eventuali partite in corso di scritturazione. Se è la Banca a recedere dal contratto, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini, con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Se il conto è chiuso per iniziativa del Cliente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini, con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante.

### **Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie**

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it](mailto:ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it) o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@bancavalsabbina.com](mailto:ufficio.reclami@bancavalsabbina.com)
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

## A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

## B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che

le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

## C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

## GLOSSARIO

<b>Assegni /Effetti SBF</b>	Assegni/effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato.
<b>Assegni/Effetti al dopo incasso</b>	Assegni/effetti per i quali il correntista riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso.
<b>Bollettino Bancario Freccia</b>	Il Bollettino Bancario Freccia si usa ad esempio per riscuotere quote di spese condominiali, utenze locali, abbonamenti a riviste, quote di iscrizioni. Il Bollettino Bancario Freccia è contraddistinto dalla presenza di alcuni dati specifici di questo genere di avviso. In particolare è presente Codice Divisa, Identificativo pagamento, IBAN creditore, CIN Importo, Codice Esenzione, CIN Intermediario, CIN Complessivo.
<b>MAV</b>	MAV significa "Incassi Mediante Avviso" ed è un servizio di incasso offerto dalle banche alle aziende correntiste, che necessitano di riscuotere delle somme da parte dei propri clienti. Il MAV viene inviato direttamente al domicilio del Cliente debitore che provvederà ad effettuare il pagamento attraverso l'operatore o il canale, che preferisce. Il MAV è generalmente usato per regolare transazioni a distanza per le quali si vuole lasciare al cliente la possibilità di scegliere in autonomia presso quale operatore effettuare il pagamento (ad esempio: pagamenti di tasse universitarie o di rate di condomini)
<b>Ricevuta Bancaria</b>	La Ricevuta Bancaria (detta anche Ri.Ba.) è un servizio bancario di incasso che consente alle aziende creditrici di riscuotere le proprie fatture attraverso la rete di sportelli automatici. La Ri.ba è uno strumento finanziario usato per la gestione aziendale, aperto a tutti, con cui il creditore dichiara di aver diritto a ricevere dal debitore (tramite esibizione di documenti giustificativi) una somma di denaro versata a mezzo banca a saldo di una determinata fattura e autorizza la banca alla riscossione dell'importo indicato, secondo le istruzioni impartite dal cliente.
<b>Richieste di esito</b>	Richieste di esito su assegni/effetti inviati all'incasso
<b>SEPA Direct Debit</b>	Il SEPA Direct Debit - SDD è lo strumento di pagamento che permette al cliente di disporre gli incassi in euro all'interno dell'area SEPA in base ad un accordo preliminare (mandato) tra creditore e debitore che consente di addebitare in modo automatico il conto del debitore. Il servizio, sostanzialmente simile al RID, viene svolto tra banche aderenti ai SEPA Direct Debit e richiede l'indicazione congiunta, da parte del creditore alla propria banca, di IBAN del debitore e di BIC della banca del debitore, e ciò anche nel caso di operazioni che si svolgono nell'ambito del territorio nazionale. L'autorizzazione del debitore, definita "mandate", può essere conferita anche con modalità elettroniche (e-mandate) e perde la sua efficacia dopo il decorso di 36 mesi dall'ultima operazione di SDD. Al momento dell'avvio del SDD, il creditore deve inviare al debitore una notificazione preventiva (pre-notification) almeno 14 giorni di calendario prima della data dell'incasso; nel caso di SDD ripetitivi la notificazione preventiva deve essere inviata una volta sola. Il servizio tratta le operazioni in euro tra i paesi aderenti alla SEPA.